REGOLAMENTO

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA

INDICE

Riferimenti normativi

Articolo 1 - Istituzione del Sistema di qualificazione

Articolo 2 - Durata del Sistema

Articolo 3 - Soggetti

Articolo 4 - Domanda di qualificazione

Articolo 5 - Rimborso spese

Articolo 6 - Requisiti per la qualificazione

Articolo 7 - Documentazione comprovante il possesso dei requisiti

Articolo 8 - Prestazioni

Articolo 9 - Esame ed esito della domanda di qualificazione

Articolo 10 - Effetti e validità della qualificazione

Articolo 11 - Selezione dei soggetti da invitare a gara

Articolo 12 – Provvedimenti

Articolo 13 –Segnalazione delle variazioni e mantenimento della qualificazione

Articolo 14 – Rinnovo ed estensione della qualificazione

Articolo 15 – Efficacia e decorrenza

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

Articolo 17 - Pubblicità

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "**Codice degli Appalti**")
- D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni
- Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1.1. Ai sensi dell'art. 232 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "**Codice degli Appalti**"), è istituito presso FNM Autoservizi S.p.A il Sistema di Qualificazione delle imprese per la realizzazione di sistemi di bigliettazione elettronica (di seguito, il "**Sistema**").

1.2. Il Sistema ha lo scopo di gestire elenchi di imprese dotate di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari nell'ambito dei quali FNM Autoservizi S.p.A individua i soggetti da invitare alle gare per la realizzazione di sistemi di bigliettazione elettronica.

1.3. La presente Normativa rappresenta la documentazione che regolamenta l'inserimento delle imprese nel Sistema ai sensi del Codice degli Appalti.

ARTICOLO 2

DURATA DEL SISTEMA

2.1. Il Sistema ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di spedizione del bando alla GUCE.

2.2. FNM Autoservizi S.p.A può provvedere ad aggiornare, modificare o porre fine – in tutto o in parte – al Sistema.

2.3. L'esistenza del Sistema e le modalità di accesso ai documenti che lo regolano sono oggetto di apposito avviso, reso pubblico secondo le modalità previste dal successivo art. 17.

ARTICOLO 3

SOGGETTI

3.1. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione sono quelli indicati all'art. 34 del Codice degli Appalti ed in particolare:

a) le imprese individuali anche artigiane;

b) le imprese costituite nelle forme di società commerciali (di persone e di capitali);

c) le società cooperative;

d) i consorzi stabili, già costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 *ter* c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice degli Appalti;

e) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n.422 e del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni;

f) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, già costituiti al momento della presentazione della domanda;

g) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

h) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del presente articolo, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 *ter* c.c.;

i) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, dotate di organo comune e di soggettività giuridica;

j) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.lgs. 23 luglio 1991, n. 240;

k) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

3.2. I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall'articolo 36, comma 7, del Codice degli Appalti. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e del consorzio fra imprese artigiane non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, restando in ogni caso fermi i divieti di contemporanea partecipazione alle gare secondo le disposizioni vigenti.

3.3. Alla singola impresa non è altresì consentito di qualificarsi quale componente di più di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio.

ARTICOLO 4

DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

4.1. I soggetti richiedenti la qualificazione devono presentare a FNM Autoservizi S.p.A apposita domanda mediante la compilazione del modello A allegato.

4.2. La domanda di qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata o in copia conforme all'originale). La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- attestazione di versamento di cui al successivo art. 5;
- documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6;
- consenso alla comunicazione, ad altri soggetti terzi, dei dati identificativi del richiedente la qualificazione nonché della tipologia di fornitura, ai fini ed in relazione a quanto disposto al successivo art. 16.

4.3. I plichi contenenti la domanda di qualificazione e la documentazione allegata devono pervenire in busta chiusa al seguente recapito:

FNM Autoservizi S.p.A S.p.A.

Servizio Gare, Appalti ed Acquisti – Sistema di qualificazione

Piazzale Cadorna n. 14

20123 Milano – UFFICIO PROTOCOLLO.

I plichi devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto dell'avviso, reso pubblico secondo quanto previsto dal successivo art. 19.

E' facoltà dei candidati la consegna a mano del plico entro il suddetto termine allo stesso indirizzo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

In caso di consegna diverso dal servizio postale, faranno fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione. Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. FNM Autoservizi S.p.A non è tenuta a effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

ARTICOLO 5

RIMBORSO SPESE

5.1. Il procedimento di qualificazione o rinnovo è attivato dopo il versamento a FNM Autoservizi S.p.A da parte del soggetto, che presenta domanda, di un importo forfetario a titolo di rimborso delle spese tecnico-amministrative, fissato nell'ammontare di Euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre IVA, per ciascuna domanda.

Il pagamento del predetto importo dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a FNM AUTOSERVIZI S.P.A S.p.A. ed acceso presso la Banca Popolare di Milano – Agenzia 3 – Piazzale Cadorna 14 - alle seguente coordinate bancarie: IT79V0558401603000000013046 – BIC: BPMIITM1003.

Nella causale di pagamento dovrà essere indicato: " SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ***DELLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA*** – *RIMBORSO SPESE*".

5.2. La domanda di qualificazione e/o di rinnovo della stessa, dovrà essere corredata della copia del bonifico che attesti l'avvenuto versamento del citato importo.

5.3. Il versamento dovrà essere ripetuto da quei candidati che, a seguito di cancellazione dal Sistema, ne chiedessero la riammissione.

5.4. In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese, il versamento della menzionata somma, a titolo di rimborso delle spese tecnico-amministrative, dovrà essere effettuato dalla Capogruppo.

ARTICOLO 6

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

6.1. Ai fini della qualificazione, i soggetti indicati al precedente art. 3 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

Requisiti di ordine generale

6.2. I requisiti di ordine generale sono quelli previsti dall'art. 38 del Codice degli Appalti; pertanto non possono presentare domanda di qualificazione al Sistema, ovvero saranno esclusi se già iscritti, i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 *bis* del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda uno dei soggetti sottoposti a verifica elencati all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni; l'esclusione e il divieto operano anche in caso di esistenza di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti dei familiari dei predetti soggetti, anche di fatto, conviventi, di maggiore età;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del Codice degli Appalti (di seguito, l'"**Osservatorio**");

f) che, secondo motivata valutazione di FNM Autoservizi S.p.A, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa, ovvero che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di FNM Autoservizi S.p.A;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di

imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

h) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 38, comma 1 *ter*, del Codice degli Appalti, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del Codice degli Appalti, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del successivo art. 7;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 81 del 2008;

m *bis*) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9 *quater*, del Codice degli Appalti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del Codice degli Appalti, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m *ter*) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla presentazione della domanda di qualificazione e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 7, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m *quater*) che si trovino, rispetto agli altri soggetti che hanno avanzato domandato di partecipazione o che sono già iscritti, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6.2.1 Le cause di esclusione previste dal precedente paragrafo 6.2, ai sensi dell'art. 38, comma 1 *bis*, del Codice degli Appalti, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 *sexies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o dagli artt. 20 e 24 del D.lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

6.2.2 In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione al Sistema, FNM Autoservizi S.p.A ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera h), del Codice degli Appalti per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

6.2.3 I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 6.2 anche in capo a ciascun singolo consorziato. Parimenti, i raggruppamenti temporanei di imprese devono dimostrare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 6.2. in capo a ciascun componente il raggruppamento.

6.3.I soggetti che intendono richiedere la qualificazione devono dichiarare di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …… o in analogo registro dello Stato di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l'impresa opera in settore analogo a quello oggetto del presente sistema di qualificazione.

6.4. ***Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità***

I soggetti che intendono richiedere la qualificazione devono possedere certificazione di conformità del proprio sistema qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati ACCREDIA e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara; i soggetti stranieri dovranno dimostrare il possesso di detta certificazione rilasciata da organismo equivalente

6.5. ***Requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica (Art. 41 e 42 D.lgs. 163/2006)***

I soggetti che intendono richiedere la qualificazione devono produrre una dichiarazione (ex DPR 445/2000), resa dal Legale rappresentante, sul possesso dei seguenti requisiti:

1. idonea dichiarazione rilasciata da almeno due istituti bancari operanti in ambito U.E. dalla quale risulti che il concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria del soggetto;
2. idonea dichiarazione di avere sottoscritto almeno un contratto negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014), per un sistema equivalente a quello oggetto delle attività richieste nel presente sistema di qualificazione; valore minimo per ogni singolo progetto non inferiore a: 2.000.000 €. I sistemi devono essere completi di fornitura, manutenzione e assistenza post vendita e di:
    - Progettazione, fornitura, installazione, attivazione ed assistenza all'avviamento "chiavi in mano" del Centro del sistema.
    - Progettazione, fornitura, installazione, attivazione ed assistenza all'avviamento "chiavi in mano" delle componenti di bordo bus, comprensivi dei moduli di scrittura dei contratti su supporti elettronici per le differenti tipologie di supporti;
    - Progettazione, fornitura, installazione, attivazione ed assistenza all'avviamento "chiavi in mano" delle componenti della rete di vendita, comprensivi dei moduli di scrittura dei contratti su supporti elettronici per le differenti tipologie di supporti elettronici previsti (SAM, ecc);
    - Altri servizi tecnici in fase di realizzazione ed attivazione del sistema - a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- Progettazione complessiva del sistema dal punto di vista tecnico, funzionale, architetturale ed impiantistico;
- Servizio di configurazione iniziale del sistema (in forma tale da consentire l'operatività del SBE senza alcun ulteriore intervento da parte della Committenza);
- Servizio di formazione del personale dell'operatore di trasporto incaricato di supervisionare, gestire ed operare il sistema;
- Servizio di project management;

- Altri servizi in fase di esercizio del sistema - a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - Servizio di manutenzione full service;
  - Servizio di help desk telefonico per la risoluzione di criticità;

In caso di raggruppamenti (A.T.I., consorzio occasionale, etc.) questo requisito deve essere posseduto per almeno il 40% dalla capogruppo e per le restanti parti dalle mandanti in misura minima del 20% ciascuna.

Per tutte le informazioni di cui sopra FNM Autoservizi S.p.a si riserva la facoltà di accertarne l'adeguatezza alle proprie esigenze.

ARTICOLO 7

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

7.1. I soggetti che intendono richiedere la qualificazione devono produrre la domanda di cui al precedente art. 4 (mediante la compilazione del modello A allegato) con la documentazione di seguito descritta.

7.2. La documentazione richiesta e gli eventuali allegati devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.

7.3. La documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano deve essere accompagnata da traduzione conforme al testo originale certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato di residenza del soggetto richiedente oppure da un traduttore ufficiale.

7.4. Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elenchi richiesti devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione.

7.5. La documentazione comprovante il possesso dei **requisiti di ordine generale** (di cui ai punti 6.2 e 6.3) si compone della copia dei seguenti atti e documenti non scaduti di validità:

1. <u>in caso di imprese individuali, società commerciali, società cooperative e consorzi</u>:

   a) copia atto costitutivo e statuto aggiornato;

   b) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, da rendere mediante la compilazione del modello CCIAA allegato al presente Regolamento;

   Le imprese estere dovranno presentare il certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, attestante la denominazione, la sede, il codice fiscale, il capitale sociale, gli estremi dell'atto costitutivo, il pieno e libero possesso dei propri diritti, l'oggetto sociale, l'attività, le generalità, data e luogo di nascita compresi, dei soci e amministratori e poteri loro conferiti. In mancanza di detto

certificato, dovranno presentare una dichiarazione giurata contenente i dati di cui sopra, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione, con il medesimo contenuto, resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in merito alle circostanze di esclusione di cui al precedente art. 6.2. lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m *bis*) e m *quater*) da rendere mediante la compilazione dei modello B e modello famigliari conviventi allegati al presente Regolamento;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti resa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dai soggetti sottoposti a verifica elencati all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

d *bis*) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dai soggetti di cui al precedente punto d), in merito all'indicazione di propri familiari, anche di fatto, conviventi, di maggiore età;

e) atto di nomina degli amministratori e legali rappresentanti in carica alla data di presentazione della domanda di qualificazione o di eventuali procuratori nel caso di società o di Consorzi di qualunque tipo;

f) eventuali procure generali conferite nel caso di imprese individuali;

g) solo in caso di <u>consorzi</u> deve inoltre essere presentata:

- adeguata documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove siano specificate le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestata fra soggetti partecipanti, qualora non già indicate nell'atto costitutivo;
- copia dell'eventuale regolamento disciplinante i rapporti tra i soggetti componenti;
- dichiarazione sostitutiva resa da ogni consorziato con la quale lo stesso dichiara di non far parte di altri consorzi.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause ostative all'accettazione della domanda di qualificazione di cui al precedente art. 6.2, si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; nei confronti dei fornitori non stabiliti in Italia, FNM Autoservizi S.p.A chiede - se del caso - ai candidati di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

7.6. La documentazione comprovante il possesso dei **requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità** si compone di:

1.Copia autenticata del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità Aziendale alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato;

7.7. La documentazione comprovante il possesso dei **requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica (Art. 41 e 42 D.lgs. 163/2006)** si compone di:

1. dichiarazione rilasciata da almeno due istituti bancari operanti in ambito U.E.
2. una idonea descrizione, che soddisfi quanto elencato all'art. 6.5.2, delle attività svolte, complete di:
   - indicazione del Committente;
   - data della firma del contratto;
   - importo

ARTICOLO 8

PRESTAZIONI

8.1. Si intende porre in essere un sistema di qualificazione di imprese fornitrici per la realizzazione di sistema di bigliettazione elettronica. I sistemi devono essere completi di fornitura, manutenzione e assistenza post vendita e di centro di controllo, apparati di bordo, apparati di verifica, apparati di vendita.

ARTICOLO 9

ESAME ED ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

11.1. FNM Autoservizi S.p.A provvede alla qualificazione dei soggetti seguendo l'ordine cronologico con cui sono pervenute le relative domande complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo.

11.2. Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni dei loro requisiti fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

11.3. Entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione, FNM Autoservizi S.p.A. comunica l'esito del procedimento di qualificazione. Nel caso di Consorzio Stabile l'esito del procedimento di qualificazione riporta anche i nominativi dei consorziati che hanno contribuito alla qualificazione del Consorzio.

11.4. Qualora FNM Autoservizi S.p.A ritenga di non poter ultimare il procedimento di qualificazione entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di qualificazione completa di tutti i documenti necessari, entro un mese a decorrere dalla suddetta data FNM Autoservizi S.p.A comunica al soggetto richiedente la nuova data entro la quale sarà emesso l'esito del procedimento di

qualificazione, data che comunque non può eccedere i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda completa.

11.5. Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il procedimento di qualificazione è sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisce i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tale caso, il predetto termine di tre mesi è da intendere al netto del tempo intercorso tra la richiesta di integrazioni e la ricezione della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del Sistema vigenti a tale data.

11.6. La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro i termini indicati nella richiesta e comunque non oltre 2 mesi dalla stessa, farà decadere la domanda di qualificazione.

11.7. I soggetti qualificati sono informati dell'avvenuta qualificazione tramite comunicazione scritta.

11.8. L'esito negativo della qualificazione è comunicato per iscritto al soggetto richiedente con l'indicazione dei motivi.

11.9. FNM Autoservizi S.p.A si riserva il diritto di sospendere il procedimento di qualificazione fino alla risoluzione delle controversie, nel caso vi sia una contestazione con il soggetto richiedente relativa alle sue prestazioni.

11.10. L'esito negativo del procedimento di qualificazione non comporta alcun rimborso delle spese.

ARTICOLO 10

EFFETTI E VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE

10.1. La qualificazione attribuisce al soggetto l'idoneità per la partecipazione alle gare indette da FNM Autoservizi S.p.A qualora quest'ultima faccia ricorso al presente Sistema, nonché per l'assunzione di subappalti.

10.2. La qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della qualificazione stessa e comunque non oltre il periodo di validità del Sistema, sempreché l'operatore mantenga il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento ai fini della qualificazione e nel suddetto periodo continuino ad essere soddisfatte le condizioni indicate al successivo art.15.

ARTICOLO 11

SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARA

11.1. In caso di ricorso al presente Sistema, FNM Autoservizi S.p.A invita a tali gare, senza preventiva pubblicazione del bando, tutti i soggetti qualificati.

11.2. Nelle lettere d'invito sono indicate le condizioni e le prescrizioni che i concorrenti devono assolvere ai fini dell'ammissione alla gara, compresa anche la possibilità di presentarsi in forma riunita tra soggetti già provvisti di qualificazione.

11.3. La lettera d'invito può prevedere l'obbligo per i concorrenti di rilasciare una specifica dichiarazione, eventualmente corredata da adeguata documentazione, in merito alla sussistenza delle condizioni che hanno consentito la qualificazione nonché in ordine alla piena disponibilità di risorse ed attrezzature necessarie per l'esecuzione del contratto stesso.

11.4. Le lettere d'invito contengono, inoltre, espliciti riferimenti alle modalità di subappalto per le prestazioni oggetto della gara e rientranti nel Sistema.

11.5. La lettera di invito prevede l'obbligo, per i soggetti che si avvalgono dei requisiti di soggetti terzi, della presentazione di un contratto in virtù del quale un soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del soggetto qualificato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per l'appalto cui si riferisce.

11.6. FNM Autoservizi S.p.A si riserva la facoltà di non invitare a gara quei soggetti che abbiano in corso di esecuzione con FNM Autoservizi S.p.A altri contratti della medesima tipologia di prestazioni oggetto della gara stessa qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a. il valore delle prestazioni già affidate e quello relativo alle prestazioni da affidare sia cumulativamente pari o superiore alla classe di importo per la quale siano stati qualificati;

b. le prestazioni già affidate e quelle da affidare si sovrappongano temporalmente.

ARTICOLO 12

PROVVEDIMENTI

12.1. FNM Autoservizi S.p.A si riserva, qualora venga a conoscenza di fatti o circostanze pregiudizievoli documentati, relativi al soggetto qualificato e/o al suo operato nell'ambito di gare e/o ordini di cui risultasse titolare, di adottare i seguenti provvedimenti che riterrà più appropriati in relazione alla rilevanza di tali evidenze:

a) lettera di richiamo, nel caso in cui vengano ravvisati determinati eventi che necessitino di una segnalazione, al fine di prevenire la reiterazione degli stessi eventi;

b) lettera di diffida, nel caso in cui il soggetto non fornisca, nei termini prescritti, la documentazione richiesta al fine di effettuare le verifiche relative alla permanenza dei requisiti dichiarati;

c) sospensione, da intendersi quale temporanea esclusione dal Sistema.

   La sospensione dell'efficacia della qualificazione viene disposta da FNM Autoservizi S.p.A qualora sia accertato che il soggetto qualificato:

   - non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti ad eccezione del requisito di cui all'art. 6.2, la cui perdita comporta l'annullamento della qualificazione;
   - abbia conseguito un peggioramento dei requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria, tali che non sussistano più le condizioni di affidabilità economico-finanziaria o a seguito della persistenza di segnalazioni negative con presenza di elementi di rischio elevato, risultanti da controlli su protesti e pregiudizievoli eseguiti presso le banche dati delle Camere di Commercio e/o altri organismi ufficiali;
   - abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con FNM Autoservizi S.p.A (a titolo esemplificativo: gravi ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione e comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con FNM Autoservizi S.p.A);

- non ottemperi all'obbligo di segnalazione delle variazioni ed invio dei documenti previsti all'art. 15;
- abbia in corso una vertenza giudiziaria promossa da FNM Autoservizi S.p.A;
- abbia subito risoluzione per inadempimento di contratti di appalto affidati da FNM Autoservizi S.p.A.

I soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di sospensione dell'efficacia della qualificazione non possono partecipare a gare o a trattative indette da FNM Autoservizi S.p.A col ricorso al presente Sistema.

La sospensione è comunicata per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generata e dura fino a quando tali motivi non saranno rimossi ovvero fino alla data eventualmente indicata nel provvedimento di sospensione e comunque non oltre la data di naturale scadenza della qualificazione.

Il soggetto, cessate le cause che hanno determinato la sospensione, può richiedere la revoca della stessa, attraverso la presentazione di apposita domanda in tal senso e dimostrando a FNM Autoservizi S.p.A la cessazione delle cause ostative se ciò avviene durante il periodo di validità triennale della qualificazione.

FNM Autoservizi S.p.A comunica l'accoglimento o meno della domanda di revoca della sospensione; la riammissione della validità della qualificazione decorre dalla data della comunicazione e dura fino alla naturale scadenza, fatta salva la conferma del possesso dei requisiti previsti in occasione degli aggiornamenti delle documentazioni, così come previsto al successivo art. 12;

d) annullamento, da intendersi quale definitiva esclusione del soggetto qualificato dal Sistema.

L'annullamento della qualificazione viene disposto da FNM Autoservizi S.p.A quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento e alle condizioni rilevanti per la partecipazione di procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale della prestazione senza preventiva autorizzazione di FNM Autoservizi S.p.A;
- sia stato sottoposto a procedimento di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 *bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ha cessato o sospeso le attività;
- incorra nella seconda sospensione dell'efficacia della qualificazione nell'ambito del triennio di validità;
- rinunci espressamente alla qualificazione;
- ceda un ramo d'azienda ad altra impresa, avente ad oggetto l'attività specifica oggetto di qualificazione.

I soggetti sottoposti ad un provvedimento di annullamento della qualificazione non possono partecipare alle gare o trattative indette da FNM Autoservizi S.p.A col ricorso al presente Sistema.

L'annullamento della qualificazione è comunicato per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che lo hanno comportato.

Il soggetto, trascorso un anno dalla avvenuta comunicazione di annullamento della qualificazione, può presentare una nuova domanda di qualificazione secondo le indicazioni contenute nell'ultimo avviso relativo all'esistenza del Sistema.

L'annullamento della qualificazione di un soggetto, facente parte di un consorzio, determina l'annullamento della qualificazione del consorzio stesso.

ARTICOLO 13

SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

13.1. I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare a FNM Autoservizi S.p.A tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente art. 6, che sono influenti ai fini della qualificazione. I nuovi requisiti sono valutati secondo i criteri indicati nel presente Regolamento e gli esiti della valutazione saranno comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso di esito negativo con riflessi sulla qualificazione posseduta.

13.2. La comunicazione di variazione deve essere effettuata, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa.

13.3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui al precedente art. 14, nel caso di soggetti già qualificati, ed alla sospensione del procedimento di qualificazione, nel caso di soggetti non ancora qualificati.

13.4. Unitamente ai documenti di cui sopra, i soggetti qualificati devono trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito la qualificazione.

13.5. FNM Autoservizi S.p.A si riserva di richiedere eventuale documentazione suppletiva per permettere la valutazione dei requisiti relativi alla condizione economico/finanziaria.

13.6. La mancata trasmissione dei documenti e della dichiarazione di cui ai precedenti articoli eventualmente richiesti e entro il termine sopra indicato comporta:

- l'applicazione del provvedimento di sospensione dell'efficacia della qualificazione, nel caso di soggetti già qualificati;
- la sospensione del procedimento di qualificazione, nel caso di soggetti non ancora qualificati.

13.7. Ai fini del mantenimento della qualificazione, FNM Autoservizi S.p.A può disporre l'esecuzione di verifiche tecniche per accertare il reale mantenimento degli altri requisiti previsti.

13.8. L'esito negativo del procedimento di mantenimento della qualificazione è comunicato per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi.

ARTICOLO 14

RINNOVO ED ESTENSIONE

14.1. In un periodo compreso tra i nove e i sei mesi antecedenti la data di scadenza del triennio di validità della qualificazione, il soggetto qualificato potrà presentare la domanda di rinnovo della qualificazione, corredata con la documentazione prevista all'art. 7, adeguatamente aggiornata. In particolare:

- la documentazione necessaria alla valutazione della condizione economico-finanziaria, se non già presentata, deve essere riferita all'ultimo esercizio approvato ufficialmente;
- la restante documentazione deve essere prodotta se scaduta di validità e se non già precedentemente presentata in applicazione del precedente art. 10.

Le domande di rinnovo pervenute successivamente alla scadenza della qualificazione saranno considerate come nuova domanda di qualificazione.

Non sono accettate domande di rinnovo che giungono prima del periodo compreso tra i nove e i sei mesi antecedenti la data di scadenza della qualificazione.

14.2. Nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si concluda positivamente prima della scadenza della qualificazione già posseduta, la qualificazione è prolungata di tre anni a partire dalla data di scadenza precedente.

14.3. Nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si concluda dopo la data di scadenza della qualificazione già posseduta, il soggetto interessato risulterà non qualificato nel periodo intercorrente tra la data di scadenza della precedente qualificazione e la data di inizio del nuovo periodo triennale di validità.

14.4. FNM Autoservizi S.p.A comunica al soggetto l'esito del rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art. 8.

14.5. Il soggetto già qualificato o per il quale è in corso il procedimento di qualificazione può chiedere l'estensione della qualificazione ad altra classe di importo.

14.6. La domanda di estensione della qualificazione deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 6 nelle parti applicabili alla nuova classe di importo.

14.7. Il periodo da prendere in considerazione per l'assegnazione delle classi di importo, secondo i criteri di valutazione indicati al precedente art. 10 sarà riferito alla data di domanda di estensione.

14.8. L'esito del procedimento di estensione non modifica la data di scadenza effettiva della qualificazione.

ARTICOLO 15

EFFICACIA E DECORRENZA

15.1. FNM Autoservizi S.p.A può avvalersi del Sistema dopo che siano stati qualificati almeno 5 soggetti.

15.2. Tuttavia, qualora i soggetti qualificati siano inferiore a 5, FNM Autoservizi S.p.A, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi del Sistema purché alla data di emissione della lettera di invito a presentare offerta non siano pervenute nuove domande corredate di tutta la documentazione richiesta.

ARTICOLO 16

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, e, ove occorra, delle persone che all'interno dei soggetti richiedenti, ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell'elaborazione anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini della verifica dei requisiti richiesti per la qualificazione agli effetti di successivi inviti a gara.

16.2. Alcuni dei dati in questione sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive comunitarie.

Il conferimento dei restanti dati è facoltativo, tuttavia costituisce condizione necessaria ai fini dell'iscrizione al Sistema.

16.3. Il titolare del trattamento di tali dati è FNM Autoservizi S.p.A con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14.

16.4. Il Responsabile del trattamento dei dati è l'Amministratore Delegato di FNM Autoservizi S.p.A.

16.5. Il trattamento dei dati personali è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni eventualmente anche tramite soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vigente.

16.6. I dati saranno prontamente aggiornati in relazione a quanto i soggetti stessi comunicheranno ai sensi del precedente art. 10.

16.7. I dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria.

16.8. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nell'ambito dell'applicazione delle Direttive Comunitarie nel caso in cui tali soggetti terzi comunichino l'utilizzo del presente Sistema.

16.9. In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 17

PUBBLICITÀ

17.1. L'avviso del Sistema, redatto in lingua italiana, è pubblicato, con cadenza annuale, con le modalità previste dall'art. 223, comma 10, del Codice degli Appalti.